

## COMMISSIONE X

## ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO

84.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 14 MAGGIO 1991

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MICHELE VISCARDI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzioni:</b>		<b>Bortolami Benito Mario (gruppo DC), Relatore</b> .....	5
Viscardi Michele, <i>Presidente</i> .....	3	<b>Donazzon Renato (gruppo comunista-PDS)</b> .	5
<b>Disegni e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		<b>Righi Luciano (gruppo DC)</b> .....	6
Senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri: <i>Riforma dell'ENEA (Approvati, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato) (5290)</i> .....	3	<b>Proposta di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):	
Viscardi Michele, <i>Presidente</i> .....	3, 4	<b>Aliverti ed altri: Disposizioni per il finanziamento di interventi in campo economico (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (5378)</b> .....	7
Bianchini Giovanni (gruppo DC) .....	3	Viscardi Michele, <i>Presidente</i> .....	7, 8, 9
Corsi Hubert, (gruppo DC), <i>Relatore</i> .....	3	Donazzon Renato (gruppo comunista-PDS) .	9
Scalia Massimo (gruppo verde) .....	3	Righi Luciano (gruppo DC) .....	9
Strada Renato (gruppo comunista-PDS) .....	4	Sanese Nicolamaria (gruppo DC), <i>Relatore</i> ..	7
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e approvazione):		<b>Votazioni nominali:</b>	
Modifiche alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi ( <i>Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (5221)</i> .....	4	Viscardi Michele, <i>Presidente</i> .....	7, 10
Viscardi Michele, <i>Presidente</i> .....	4, 6, 7		

PAGINA BIANCA

**La seduta inizia alle 18,10.**

ROSANNA Minozzi, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

#### **Sostituzioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Balestracci, Balzamo, Castagnetti Pierluigi, Cherchi, Francese, Grassi, Merloni, Orsenigo, Prandini, Provantini, Rojch, Sangalli, Serra Giuseppe e Vito, sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Bortolani, Ferrari Marte, Fornasari, Serafini Anna Maria, Mainardi Fava, Lorenzetti, Rossi, Rebullà, Taddei, Di Prisco, Perrone, Galli, Perani e Duce.

**Seguito della discussione dei disegni e delle proposte di legge senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri: Riforma dell'ENEA (Approvati, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato (5290).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni e delle proposte di legge senatori Berlinguer e Gianotti; Gianotti ed altri: « Riforma dell'ENEA », già approvati, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 14 novembre 1990. Ricordo che nella seduta del 24 gennaio scorso si è chiusa la discussione sulle linee generali con lo svolgimento delle repliche e che nella seduta dell'8 maggio scorso il relatore ha presentato i suoi emendamenti impegnandosi ad un incontro informale con i gruppi per valutare nel merito tali emendamenti e quelli eventualmente proposti dagli stessi gruppi.

Cedo la parola al relatore perché illustri alla Commissione lo stato del provvedimento.

HUBERT CORSI, *Relatore*. Nel corso di una riunione informale intercorsa fra i gruppi è stata preannunciata la presentazione di numerosi emendamenti. Per consentire un rapido iter del provvedimento ritengo che sarebbe necessario fissare un termine per la presentazione degli emendamenti. Potremo, in tal modo, disporre del quadro completo delle modifiche che si intendono apportare al testo e saremo in grado di valutarle nel loro complesso.

GIOVANNI BIANCHINI. Concordo con la proposta formulata dal relatore di fissare un termine per la presentazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Ci troviamo di fronte ad un'alternativa, vale a dire affrontare il testo all'ordine del giorno, esaminando gli emendamenti man mano che si presentano, indipendentemente dalle posizioni dei vari deputati, del relatore e delle forze politiche, oppure procedere tramite un lavoro informale che non deve, tuttavia, avere come conseguenza quella di ritardare, anziché facilitare l'iter del provvedimento. Ritengo necessario, infatti, iniziare entro giovedì mattina la discussione degli articoli perché i rinvii di settimana in settimana producono come risultato la mancata approvazione delle leggi che rappresenta la fondamentale prerogativa del Parlamento.

MASSIMO SCALIA. Il gruppo verde è in grado di formalizzare fin d'ora i pochi emendamenti che ritiene fondamentali per l'inizio della discussione del provvedimento. Ritengo anch'io auspicabile iniziare entro la mattinata di giovedì la discussione degli articoli e dei relativi

emendamenti in modo da accelerare la discussione di una proposta di legge che ha dovuto gran parte del suo ritardo ai tempi con cui le Commissioni competenti hanno espresso i pareri. Lo stesso relatore ha ritenuto di formalizzare un congruo numero di emendamenti piuttosto rilevanti che modificano profondamente il testo pervenuto dal Senato; lascio al Presidente una valutazione in proposito, sottolineando che nel corso di una riunione con l'ufficio di Presidenza della decima Commissione del Senato avevamo manifestato l'intenzione di non procedere a significative modifiche. Mi sembra che le « pietre » che il relatore ha portato alla proposta di legge siano molto pesanti e che, quindi, ci si sia mossi lungo la strada di apportare profonde modifiche al testo trasmesso dal Senato.

**RENATO STRADA.** Da parte del mio gruppo non vi è alcuna difficoltà a presentare gli emendamenti entro domani sera.

Desidero in primo luogo sottolineare che non sempre le vie maestre sono le più veloci: per esempio, avevamo seguito la via maestra di inviare il testo, senza alcuna modifica, alle Commissioni competenti ad esprimere i pareri e ciò ha comportato un'attesa di diversi mesi, tanto che solamente oggi la nostra Commissione può cominciare a discuterne approfonditamente. In secondo luogo, voglio sottolineare come abbiamo ricevuto gli emendamenti del relatore solo la settimana scorsa e già ci impegnamo a presentare i nostri subemendamenti in tempo utile perché possano essere discussi nella seduta di giovedì prossimo. Mi sembra, quindi, che l'intendimento iniziale del nostro gruppo di fare presto, ma anche bene, sia stato mantenuto e ritengo che lo stesso spirito animi anche gli altri gruppi.

**PRESIDENTE.** Desidero ricordare che l'ultimo dei pareri espressi dalle Commissioni competenti ci è pervenuto il 19 marzo scorso e che oggi è il 14 maggio. Per la gente, al di fuori di queste aule, è difficile comprendere che vi è stata la

crisi di Governo, poi la settimana di chiusura della Camera, le elezioni, e così via. Continuamente la società politica, come ormai ci definiscono, viene chiamata a rendere conto del proprio comportamento e mi sembra che uno dei modi più opportuni per fare questo sia di ridurre i tempi entro i quali assumiamo le nostre decisioni.

Se non ho compreso male, tutti i gruppi hanno manifestato il loro accordo sulla proposta di presentare gli emendamenti entro le ore 19 di domani sera, in modo che nella seduta di giovedì prossimo si possa procedere al loro esame. Non vorrei che ciò significasse, però, che giovedì mattina vengono presentati gli emendamenti dell'ultima ora: gli emendamenti, infatti, sono tutti fondamentali, ma sono ancora più efficaci se si è posti in condizione di esaminarli prima, in modo da poterli considerare più compiutamente, altrimenti il rischio è che essi costituiscano soltanto un intralcio per l'esame del provvedimento.

In conclusione, se non vi sono obiezioni rimane stabilito come termine ultimo per la presentazione degli emendamenti quello delle ore 19 di domani, 15 maggio 1991.

*(Così rimane stabilito).*

Il seguito dell'esame del progetto di legge all'ordine del giorno è pertanto rinviato alla seduta di giovedì 16 maggio prossimo.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (5221).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta dell'8 novembre 1990.

Ricordo che, nella seduta del 5 marzo scorso, era stata chiusa la discussione sulle linee generali ed il testo era stato inviato alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri.

Comunico che le Commissioni I e V hanno espresso, rispettivamente in data 13 marzo e 20 marzo 1991, pareri favorevoli sul disegno di legge in esame.

Il relatore, onorevole Bortolami, ha facoltà di intervenire per la replica.

**BENITO MARIO BORTOLAMI, Relatore.**  
Il disegno di legge al nostro esame è teso a modificare parzialmente la legge n. 46 del 1968 parificando, per quanto riguarda il saggio dei metalli preziosi, i laboratori delle camere di commercio, opportunamente attrezzati, ai laboratori degli uffici metrici provinciali. Tale modifica si rende necessaria in quanto, soprattutto in alcune zone, dove la produzione orafa e di argento è particolarmente intensa — Arezzo, Roma e il Vicentino — gli uffici metrici non sono in grado di esperire tutte le richieste. Abilitando, quindi, i laboratori opportunamente attrezzati delle camere di commercio, il lavoro verrebbe notevolmente accelerato, con beneficio per gli operatori del settore.

I pareri espressi dalle Commissioni competenti sono tutti favorevoli ed anche in considerazione di ciò propongo alla Commissione di approvare il testo come ci è stato trasmesso dal Senato, in modo che gli operatori di categoria possano avere a disposizione quanto prima questo significativo strumento.

A conclusione del mio intervento desidero rivolgere una raccomandazione al rappresentante del Governo. Il saggio dei metalli preziosi viene effettuato con il calcolo in millesimi, ossia indicando un numero *x* di parti per mille. In alcuni paesi della CEE, invece, i metalli preziosi, che vengono esportati, presentano ancora la misurazione in carati e ciò determina notevoli difficoltà. Vorrei, quindi, che il ministero si facesse carico di presentare in sede comunitaria una proposta in materia, in modo da evitare in futuro disagi per la categoria.

**RENATO DONAZZON.** Se non ricordo male, nel corso delle precedenti sedute dedicate all'esame del provvedimento avevamo posto due questioni. Da un lato, vi era il problema dell'armonizzazione delle misurazioni in sede comunitaria, ricordato poc'anzi dal relatore; dall'altro, ci eravamo interrogati sull'opportunità o meno che le camere di commercio attrezzassero i propri laboratori per compiere l'attività in questione, laddove gli uffici provinciali non siano in grado di far fronte a tutta la mole di lavoro.

Se non ricordo male avevamo chiesto di sapere quali fossero le strutture delle camere di commercio in grado di fornire tale servizio. Il problema è che i lunghi tempi necessari agli uffici preposti per svolgere i loro compiti hanno comportato l'istituzione di altri uffici. In ciò vi è una contraddizione in quanto pare assurdo dar vita a nuove strutture aggiuntive e parallele perché quelle esistenti non funzionano; semmai dovremmo sostituirle.

**BENITO MARIO BORTOLAMI, Relatore.**  
La questione sollevata dal collega Donazzon era già stata affrontata dalla Commissione e ricordo che il Governo, nella seduta del 13 febbraio scorso, si era espresso in senso favorevole all'attivazione di laboratori di saggio dei metalli preziosi presso le camere di commercio.

Era emerso, in quell'occasione, il timore che fossero create strutture analoghe a quelle già esistenti presso l'ufficio metrico provinciale, con conseguente dispendio di mezzi, risorse e uomini. Dai necessari accertamenti risultò che sostanzialmente esistono già nelle camere di commercio di Arezzo, Vicenza e Roma laboratori attivi, i quali però non sono abilitati al rilascio della certificazione. La nostra opposizione, allora, era rivolta soltanto all'ipotesi di equiparare i funzionari delle camere di commercio agli ufficiali di polizia giudiziaria.

Sottolineo che l'indagine svolta era limitata alle zone in cui la produzione orafa è consistente. In tali zone i laboratori vengono parificati all'ufficio metrico provinciale, pur rimandando a quest'ul-

timo la competenza primaria in materia di certificazione. I laboratori saranno abilitati, con decreto del ministro, a rilasciare le certificazioni, le quali avranno valore anche in relazione ad eventuali contestazioni sotto il profilo del ricorso giudiziario.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

**ART. 1.**

1. 11 secondo comma dell'articolo 30 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, è sostituito dai seguenti:

« 1 laboratori delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che abbiano idonea attrezzatura e offrano adeguate garanzie, possono essere abilitati, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ad effettuare le operazioni di saggio dei metalli preziosi disciplinati dalla presente legge, nonché a rilasciare le certificazioni del titolo dei prodotti saggiati, con validità equipollente a quelle rilasciate dai laboratori degli uffici provinciali metrici del saggio dei metalli preziosi. Per l'esercizio delle predette attività, i laboratori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Con propri decreti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Comitato centrale metrico ed i rappresentanti delle associazioni delle categorie interessate a livello nazionale, provvede a:

a) fissare le modalità e le condizioni per abilitare, ai sensi del comma precedente, i laboratori di saggio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) aggiornare i metodi ufficiali di saggio per l'accertamento del titolo degli oggetti contenenti metalli preziosi ed i criteri dei prelievi dei campioni;

c) emanare ogni altra disposizione per l'attuazione delle norme di cui al presente articolo.

Ai fini degli accertamenti di cui all'articolo 21, primo comma, lettera a), l'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi competente per territorio può avvalersi, per il saggio dei campioni prelevati, anche dei laboratori delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura abilitati ai sensi del secondo comma, che provvedono alle analisi ed alla certificazione secondo le disposizioni del regolamento. Il certificato del saggio redatto dai predetti laboratori è utilizzato ai fini della relazione circostanziata all'autorità giudiziaria competente di cui all'articolo 24, comma primo.

Per le certificazioni di cui al secondo comma sono corrisposti, con le stesse modalità, diritti pari alla metà di quelli fissati per le analoghe certificazioni effettuate dai laboratori degli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi.

Le tariffe dovute ai laboratori di saggio dei metalli preziosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggetti all'approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà direttamente votato per appello nominale.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

**LUCIANO RIGHI.** Dichiaro il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana all'approvazione del disegno di legge in esame.

Mi associo all'invito rivolto dal relatore al Governo in merito al problema della misurazione del saggio dei metalli preziosi. È assurdo che vi siano comportamenti diversi da parte di diverse dogane (ricordo il caso di Chiasso). A mio avviso, è opportuno intervenire con uno strumento legislativo. Il sottosegretario Fornasari potrebbe farsi carico di segnalare la questione al ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifiche alla legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi » (5221):

Presenti .....	31
Votanti .....	29
Astenuti .....	2
Maggioranza .....	15
Hanno votato sì .....	19
Hanno votato no .....	10

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Bianchini, Bortolami, Bortolani, Capacci, Cellini, Corsi, Duce, Farace, Ferrari Marte, Fornasari, Galli, Perani, Perrone, Piredda, Rebullà, Righi, Rossi, Sanese e Viscardi.

Hanno votato no:

Caprili, Cavagna, Di Prisco, Donazzon, Lorenzetti, Mainardi Fava, Minozzi, Serafini Anna Maria, Strada e Taddei.

Si sono astenuti:

De Julio e Scalia.

**Seguito della discussione della proposta di legge senatori Aliverti ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (5378).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della pro-

posta di legge di iniziativa dei senatori Aliverti ed altri: « Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico », già approvata dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta pomeridiana del 20 dicembre 1990.

Ricordo che nella seduta del 13 febbraio scorso era stata chiusa la discussione sulle linee generali e che in quella del 14 marzo scorso la Commissione aveva deliberato di chiedere il riesame del parere espresso dalla Commissione bilancio. Comunico che tale Commissione ha espresso, in data 8 maggio parere favorevole.

NICOLA SANESE, *Relatore*. Nel corso dell'esame del provvedimento, ho avuto modo di illustrare analiticamente ogni suo articolo. In questa sede, quindi, sarò molto sintetico.

La proposta di legge in discussione ha lo scopo di rifinanziare alcune leggi in campo economico, utilizzando fondi stanziati per l'esercizio 1990. In particolare vengono conferite le somme di lire 100 miliardi al fondo nazionale per l'artigianato; 50 miliardi al fondo di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975, concernente il credito agevolato al commercio; 62,3 miliardi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso; 5 miliardi ai soggetti di cui all'articolo 5 della legge n. 83 del 1989 e infine 150 miliardi a favore delle industrie operanti nel settore aeronautico.

Il provvedimento contiene una sola innovazione normativa che concerne il fondo nazionale per l'artigianato. Il secondo comma dell'articolo 1, stabilisce che per il futuro l'incremento di tale fondo sarà disposto annualmente dalla legge finanziaria.

Invito la Commissione ad approvare in modo definitivo la proposta di legge ed auspico che la stessa riprenda al più presto l'esame in sede referente della proposta di legge n. 4555, per utilizzare anche gli stanziamenti previsti dalla legge finanziaria per il 1991.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

**ART. 1.**

*(Fondo nazionale per l'artigianato).*

1. Al Fondo nazionale per l'artigianato di cui all'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399, è conferita la somma di lire 100 miliardi per l'anno 1990.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 399 è inserito il seguente:

« 1-bis. L'incremento del Fondo è disposto annualmente dalle finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 ».

*(È approvato).*

**ART. 2.**

*(Fondo per il credito agevolato al commercio).*

1. Il Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente il credito agevolato al commercio, è incrementato di lire 50 miliardi per l'anno 1990.

*(È approvato).*

**ART. 3.**

*(Contributi alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso).*

1. Il Fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, è ulteriormente incrementato di lire 62,3 miliardi

per l'anno 1990 per la concessione, alle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, dei contributi previsti dai commi 15 e 16 dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

*(È approvato).*

**ART. 4.**

*(Contributi ai consorzi all'esportazione).*

1. Per l'integrazione dell'ammontare dei contributi concedibili, sulla base delle vigenti autorizzazioni di spesa, ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, è autorizzata per l'anno 1991 l'ulteriore spesa di lire 5 miliardi.

2. L'integrazione di cui al comma 1 ha carattere straordinario ed è volta ad elevare la misura del contributo concedibile a ciascun consorzio o società consortile: fino ai limiti massimi d'intervento previsti dal citato articolo 5 della legge n. 83 del 1989 secondo le modalità fissate dai decreti applicativi del Ministro del commercio con l'estero.

3. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1991, si fa fronte con le disponibilità del Fondo di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, finalizzate all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198. La somma di lire 5 miliardi, versata all'entrata del bilancio dello Stato, è riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero.

4. L'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, è ridotta nella misura corrispondente all'ulteriore spesa di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

## ART. 5.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Rifi nanziamen to del Fondo nazionale per l'artigianato ».

2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Rifi nanziamen to della legge n. 517 del 1975, in materia di credito agevolato al commercio ».

3. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in lire 62,3 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Rifi nanziamen to della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso ».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

## ART. 6.

*(Rifi nanziamen to della legge 24 dicembre 1985, n. 808).*

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 150 miliardi nell'anno 1990.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 1990, si provvede:

a) quanto a lire 110 miliardi tramite utilizzo delle disponibilità iscritte in conto competenza e in conto residui, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera c), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sul capitolo 7553 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa disposte per l'attuazione dei predetti interventi; la somma di lire 110 miliardi è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata in conto competenza, con decreto del Ministro del tesoro, al capitolo 7552 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) quanto a lire 40 miliardi tramite corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Rifi nanziamen to della legge n. 808 del 1985, per interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico ».

3. 11 Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

RENATO DONAZZON. Dichiaro il voto favorevole del gruppo comunista-PDS al provvedimento.

LUCIANO RIGHI. A nome del gruppo della della democrazia cristiana dichiaro il voto favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata per appello nominale.

**Votazione nominale.**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge n. 5378.  
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Aliverti ed altri: Disposizioni per il rifinanziamento di interventi in campo economico (Approvata dalla X Commissione permanente del Senato) (5378):

Presenti .....	31
Votanti .....	30
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	16

Hanno votato sì ..... 30

Hanno votato no ..... 0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Bianchini, Bortolami, Bortolani, Capacci, Caprili, Cavagna, Cellini, Corsi, De

Julio, Di Prisco, Donazzon, Duce, Farace, Ferrari Marte, Fornasari, Galli, Lorenzetti, Mainardi Fava, Minozzi, Perani, Perrone, Piredda, Rebullà, Righi, Rossi, Sanese, Serafini Anna Maria, Strada e Viscardi.

Si è astenuto:

Scalia.

**La seduta termina alle 17,50.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

---

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

---

Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 27 maggio 1991.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO